



# Comune di Roccabascerana

## Provincia di Avellino

**COPIA** DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 21 DEL 13-11-2020

**OGGETTO: Aliquote nuova IMU 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **tredecì** del mese di **novembre** alle ore **15:00**, nell'apposita sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in **seduta Pubblica Ordinaria** ed in **Prima convocazione** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

<b>DEL GROSSO ROBERTO</b>	<b>A</b>	<b>LANDOLFI ANTONIA</b>	<b>P</b>
<b>FUCCI ALBINO</b>	<b>P</b>	<b>CHIAROLANZA GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>TODINO FERNANDO</b>	<b>P</b>	<b>VISCIONE OTTAVIO</b>	<b>A</b>
<b>Adamo Tommaso</b>	<b>P</b>	<b>CAPORASO AMABILE</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO ROSETTA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>PERROTTA ANTONELLA</b>	<b>P</b>		

**PRESENTI N° 9 ASSENTI N° 2**

Presiede l'adunanza il sig. **FUCCI ALBINO**, nella sua qualità di **CONSIGLIERE**.

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE dott. Pezzolla Francesco**, incaricato della redazione del verbale e con le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il **CONSIGLIERE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per discutere dell'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

## **Il Consiglio Comunale**, così riunito, adotta la seguente deliberazione:-

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

DATO ATTO che, l'amministrazione comunale, allo scopo di alleviare i disagi anche economici della popolazione causati dall'emergenza sanitaria dovuta al covid-19, ritiene opportuno che i versamenti dovuti per l'IMU in scadenza il 16 giugno 2020, non siano sanzionati dall'ente in caso di versamento effettuato entro il 30 ottobre 2020, e che il mancato introito delle somme per sanzioni ed interessi sia garantito e trovi copertura finanziaria nel fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n.77;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	

0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

#### Aliquote Nuova IMU anno 2020

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale	1,06%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% Stato e 0,30% Comune)
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili destinati alla vendita "Beni merce"	0,25%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	Esenti (solo per il periodo in cui sono adibiti ad abitazione principale)

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile del servizio finanziario:

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Relazione il Cons. Adamo che dà atto delle nuove tariffe che tengono conto dell'accorpamento dell'IMU con la TASI;

Con voti: 7 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso e Rossi), zero contrari

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020:
- Aliquote Nuova IMU anno 2020**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale	1,06%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% Stato e 0,30% Comune)
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili destinati alla vendita "Beni merce"	0,25%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	esenti (solo per il periodo in cui sono adibiti ad abitazione principale)
--	---

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- di dare atto che, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19, i versamenti dovuti per l'IMU in scadenza il 16 giugno 2020, non saranno sanzionati dall'ente in caso di versamento effettuato entro il 30 ottobre 2020, e che il mancato introito delle somme per sanzioni ed interessi sarà garantito e troverà copertura finanziaria nel fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n.77;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre,

con apposita votazione: 7 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso e Rossi), zero contrari

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO PRESIDENTE**  
**(F.to sig. FUCCI ALBINO )**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data **17-11-2020**, al n. **369**, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

**Rocbascerana 17-11-2020;**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rocbascerana Li 17-11-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---

**Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale.**

Rocbascerana, Li 17-11-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(dott. Pezzolla Francesco)**

---

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione ai seguenti servizi:

- Servizio amministrativo
- Servizio economico finanziario
- Servizio Tecnico manutentivo e vigilanza

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---